

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000, modificato con Deliberazioni consiliari n. 9 del 19.03.2001, n. 26 del 25.02.2002, n. 15 del 10.02.2003, n. 166 del 31.03.2003, n. 226 del 31.03.2003, n. 8 del 09.02.2004, n. 30 del 30.03.2004, n. 1 del 11.01.2005, n. 23 del 13/04/2006 e n. 32 del 06.06.2011)

INDICE GENERALE

CAPO I

- Art. 1 Istituzione del Canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del Canone ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del Canone
- Art. 6 Gestione della procedura di contestazione
- Art. 7 Responsabile gestionale del Canone

CAPO II

- Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 14 Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 17 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 Occupazioni abusive

CAPO III

- Art. 20 Misura delle occupazioni
- Art. 21 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Art. 22 Determinazione della tariffa di base
- Art. 23 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
- Art. 24 Determinazione del Canone
- Art. 25 Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV

- Art. 26 Agevolazioni
- Art. 27 Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dalle Direzioni Comunali
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento
- Art. 29 Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 30 Definizione agevolata della penale
- Art. 31 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
- Art. 32 Riscossione coattiva
- Art. 33 Rimborsi

CAPO V

- Art. 34 Norme Finali
- Art. 35 Pubblicità
- Art. 36 Entrata in vigore

- Allegato A** Categorie Vie
- Allegato B** Categorie Mercati
- Allegato C** Tariffe
- Allegato D** Occupazioni di suolo - Coefficiente moltiplicatore
- Allegato D1** Chioschi - Coefficiente moltiplicatore
- Allegato D2** Coefficienti Tavolini
- Allegato D3** Coefficienti Mercati

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
In particolare vengono disciplinate:
2. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
3. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
4. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
5. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
6. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
7. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
8. i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
- a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - f. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
 - g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - h. Occupazioni effettuate con tende solari.
 - i. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
 - j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
 - k. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - l. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - m. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
 - n. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - o. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
 - p. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
 - q. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
 - r. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.
 - s. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
 - t. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
 - u. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
 - v. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
 - w. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
 - x. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
 - y. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni previa espressa dichiarazione fornita alla Direzione Risorse Finanziarie ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per attività d'istituto.
 - z. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
 - aa. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo

- o quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
- o bb. Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- o cc. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Firenze, previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione alla Direzione Risorse Finanziarie da parte della Direzione comunale interessata ai lavori, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima. Identica procedura si applica anche alle occupazioni, già oggetto in sede di convenzione di esenzione dal Canone di cui al presente regolamento.
- o dd. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- o ee. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- o ff. Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
- o gg. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione temporanea da parte del Comune e per le iniziative promosse da terzi, non aventi natura economico-commerciale, fatte proprie dalla Giunta Comunale.
- o hh. Occupazioni effettuate da imprese che, ai sensi dell'art.7 del c. d. "Patto per la città", eseguono lavori di rifinitura e riassetto dell'area interessata a precedenti occupazioni per la realizzazione delle reti di sottoservizi a condizione che ciò risulti dall'originario provvedimento di concessione di suolo pubblico e sia altresì richiamato nell'atto oggetto di esclusione.
- o ii. Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall'Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito.
- o ll. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- o mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.
- o nn. Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo la Direzione Risorse Finanziarie, previa comunicazione in tal senso da parte della Direzione competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato.
- o oo. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
- o pp. Occupazioni per interventi edilizi sul patrimonio ERP di proprietà del Comune di Firenze. L'esclusione è concessa previa dichiarazione da parte del soggetto gestore attestante la proprietà.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte della Direzione competente. In questo caso per ipassi e accessi carrabili la Direzione Risorse Finanziarie trasmetterà all'occupante di fatto l'invito a presentarsi, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, per operare il subentro nella concessione presso la competente Direzione Mobilità la quale decorso inutilmente detto periodo procederà alla decadenza della concessione stessa.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione. Con apposito provvedimento della Direzione Risorse Finanziarie, reso noto a cura della Direzione Sviluppo Economico, sarà determinata la tariffa da corrispondere giornalmente per ogni posteggio nonché le modalità di pagamento.
4. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.
5. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

Art. 6

Gestione della procedura di contestazione

1. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la comminazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 29, viene gestita direttamente dalla Direzione Risorse Finanziarie, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie preposto allo specifico Servizio.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche effettuate in esubero rispetto alla consistenza già concessionata potranno beneficiare, previa espressa richiesta dell'originario concessionario, di successiva concessione rilasciata con l'espressa indicazione che trattasi di atto a sanatoria.
Il concessionario, per usufruire di tale provvedimento dovrà, pena la perdita del beneficio, attenersi alla seguente procedura:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata e comunque non oltre ventiquattro ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Direzione Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione a

- sanatoria;
- c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto concessorio entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
6. La richiesta di concessione per passo o accesso carrabile a sanatoria decade nel caso in cui l'interessato non si presenti presso la competente Direzione Mobilità per il ritiro entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta stessa. Sarà cura della Direzione Mobilità trasmettere alla Direzione Risorse Finanziarie copia delle suddette richieste per l'eventuale recupero di quanto complessivamente dovuto ai fini del Cosap.

Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dalla Direzione competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.. Per gli immobili di proprietà del Comune di Firenze può essere autorizzato il soggetto utilizzatore.
2. Unitamente al provvedimento autorizzatorio potrà essere consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 2 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
4. Per le sole occupazioni riguardanti le seguenti "grandi opere": Tramvia di superficie Firenze-Scandicci, T.A.V., 3° corsia autostradale, di interesse strategico per il Comune di Firenze, la Direzione competente provvederà al rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico con l'indicazione espressa che trattasi di "Grandi opere di cui all'art. 10 del Regolamento Cosap", in deroga alla previsione di cui all'art. 28 c. 6. Copia di dette concessioni saranno, senza indugio, trasmesse alla Direzione Risorse Finanziarie che, previa acquisizione del relativo parere da parte degli uffici interessati, provvederà all'applicazione o meno del Canone.

Art. 11
Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.7.

Art. 12
Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
 - e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell' art. 10 comma 2 del presente regolamento;
 - f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - l. comunicare alla Direzione Risorse Finanziarie ed alle altre Direzioni interessate la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - o nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - o modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;

- o modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- n. nel caso di convocazione scritta effettuata dalla Direzione Risorse Finanziarie rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dalla Direzione Risorse Finanziarie relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine la Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire alla Direzione comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dalla competente Direzione Comunale. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla

Direzione competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Direzioni competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio alla Direzione Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate.

Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte della Direzione Risorse Finanziarie;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Direzione competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
- 2 bis Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a.,b. e c., non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza.
3. L'autorizzazione è sospesa nei casi previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge della Regione Toscana n. 9 del 3.3.1999 per quanto concerne il commercio su aree pubbliche.

Art. 16

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire alla Direzione comunale competente, ai sensi dell'art. 12, lett. "o", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art.24 comma 3, previa espressa richiesta all'interessato.

Art. 17

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Direzione Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. La Direzione comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive

anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte della Direzione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO III **TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

Art. 20 **Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro, fatte salve le occupazioni di soprassuolo pubblico effettuate dalla Soc. Telecom S.p.a. per il sistema Fido dect. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servizi di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. Alterazioni stradali
Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula: $mq = lunghezza\ dello\ scavo \times larghezza\ dello\ scavo \times 1,75$.
 - b. Passo carrabile
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
 - c. Accesso a raso
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata

gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

- d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- f. Autovetture per trasporto pubblico
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
- g. Distributori di carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
- h. Aree mercatali e posteggi
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
- i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- j. Occupazioni eccedenti 1000 mq.
Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

- 1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie di cui agli allegati "A" e "B".
- 2. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria. Le aree occupate permanentemente con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti sono inserite in categoria unica corrispondente alla 4° categoria.

Art. 22

Determinazione della tariffa di base

- 1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
- 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a. occupazioni rientranti nella 1^ categoria = tariffa più elevata;
 - b. occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa pari all'80 % di quella fissata per la 1^ categoria;
 - c. occupazioni rientranti nella 3^ categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1^ categoria;

- d. occupazioni rientranti nella 4^a categoria = tariffa pari al 40 % di quella fissata per la 1^a categoria.
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade di cui all'art. 24, comma 8 e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "D" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. In caso di variazione delle concessioni permanenti (ubicazione, superficie e tipologia di attività) il Canone sarà proporzionale alle diverse tariffe base, ovvero ai periodi ed ai coefficienti o alle misure concessionate.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art.23), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Di prevedere che per le occupazioni di suolo pubblico per alterazioni stradali effettuate nelle seguenti vie cittadine secondo la classificazione del vigente PGTU e cioè: strade di scorrimento, strade interquartiere e di distribuzione primaria, strade interquartiere complementari il COSAP dovuto, a seguito dell'atto concessorio, venga incrementato di una percentuale pari al 20%. Di prevedere altresì un incremento del 30% del Cosap dovuto in caso di proroga della relativa concessione per le occupazioni con alterazioni stradali effettuate in qualsiasi area o strada pubblica cittadina. Tale maggiorazione viene effettuata mediante incremento del relativo coefficiente di cui all'art. 23.
9. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, la Direzione Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art.29.
10. Per ragioni di economicità non si procederà: a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 15,00; b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a €3,00.
11. Gli spazi di manovra per cantiere vengono qualificati, ai fini dell'individuazione del coefficiente da applicare come "occupazioni residuali" di cui all'allegato D del presente Regolamento.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in Euro 0,64557 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 26 Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.
2. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al comma 1 previa presentazione di apposita istanza alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente relativamente a : esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore. L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori sarà subordinata al parere concertato delle Direzioni Mobilità, Sviluppo Economico ed Entrate sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

3. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del canone dovuto.
4. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi alla Direzione Risorse Finanziarie, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 lett. ff si applica una riduzione dell'80% del Canone dovuto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale, purchè la superficie destinata alla medesima non sia prevalente. Tale beneficio è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
6. Alle occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 5. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga alla Direzione Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 27

Agevolazione per occupazioni finalizzate ad iniziative fatte proprie dall'Amministrazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione dell'80% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
2. La riduzione di cui al precedente comma si applica anche alle occupazioni, aventi rilevanza locale, dichiarate di interesse dal competente Consiglio di Quartiere sulla base di criteri generali emanati dalla Giunta.
3. Per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio fiorentino e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione del 50% del Canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle stabilite nel precedente articolo.

Art. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporaneo;
 - c. tramite le procedure informatizzate attivate presso lo sportello unico competente.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche

nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione della Direzione competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 31.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
8. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata alla Direzione Entrate, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,3% mensile, inviato dalla Direzione Entrate dovrà far seguito il relativo versamento del canone entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 29.
11. L'agevolazione di cui al comma 10 è estesa alle imprese che lavorano con scale aeree per traslochi, lavori edili, manutenzioni e simili, previa richiesta annuale di convenzione da presentare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, da rinnovare di anno in anno. All'inizio di ogni mese sarà trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie certificazione attestante le occupazioni effettuate nel mese precedente. Le imprese interessate dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, versare il canone in unica soluzione con le maggiorazioni stabilite dal precedente comma 10. In caso di inadempienza agli obblighi sopra previsti i trasgressori perderanno il diritto all'agevolazione in questione.
12. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 20, comma 6

lettera "i".

13. Le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, sono così stabiliti:
- a. ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;
 - b. in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a Euro 258,23, il 50% del canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre 7 giorni prima della scadenza della concessione.
 - o In caso di occupazione abusiva o di mancata riconsegna da parte di ciascun concessionario del proprio bollettino di versamento del canone si applicano, da parte della Direzione Comunale competente, oltre alle sanzioni, alle indennità e quant'altro stabilito dal successivo art. 29, le sanzioni accessorie previste dal Regolamento Comunale per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1224 del 22.9.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.
2. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/03 si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali. (dal 1.1.2000 al 31.12.2002 l'importo dell'indennità era pari al Canone maggiorato del 50%)
3. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/03, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (dal 1.1.2000 al 31.12.2002 la sanzione pecuniaria era pari al 100% dell'indennità)
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - o per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - o per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - o per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. A decorrere dal 1° aprile 2003 la sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive effettuate dal 1° gennaio 2000 e per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive a far data dal 1 gennaio 2000 si tiene conto dell'eventuale superficie arrotondata già assoggettata al canone.
8. Non si procederà alla richiesta del Canone e penalità ma alle sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

Art. 30

Definizione agevolata della penale

1. 1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. all' 8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. 2. La definizione agevolata della penale può essere eseguita anche successivamente al versamento del Canone. Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penale ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b, del precedente comma, la percentuale da applicare sarà pari all' 8%.

Art. 31

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 26, commi 1,2,4, 5, 6 e all'art. 27, non possono essere applicate nel caso di procedura di ingiunzione di pagamento.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32.
3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Direzione Risorse Finanziarie è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
 - fino a 1.000,00 € nessuna rateizzazione;
 - da 1.000,01 fino a 5.000,00, n. 9 rate mensili;
 - oltre 5.000,00, n. 18 rate mensili.

La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10 del debito iscritto a ruolo e comunque per un importo non inferiore a 250,00 €. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a 5.000,00 € il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare

espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale alla Direzione Risorse Finanziarie pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza la Direzione Risorse Finanziarie la restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Dirigente del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. Eventuali documenti integrativi alla domanda di rateizzazione, garantita o meno, dovranno pervenire alla Direzione Risorse Finanziarie entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione del procedimento di rateizzazione. La Direzione Risorse Finanziarie entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. L'importo delle singole rate è arrotondato a 0,50 €; i provvedimenti di rateizzazione saranno altresì disposti in tre copie: una per l'Ufficio, una per l'interessato e una per il Concessionario della Riscossione.

Art. 33 Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla Direzione Risorse Finanziarie, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabile del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
7. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V
NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 34
Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a congruaglio relativi a procedure della Direzione Risorse Finanziarie.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, per le manifestazioni culturali, sportive, politiche con caratteristiche di straordinarietà e con forte connotazione promozionale, la Giunta Municipale, su proposta delle Direzioni competenti per materia e previo parere della Direzione Risorse Finanziarie che attesti il mantenimento delle previsioni di entrata di bilancio, può deliberare l'esenzione dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
4. Per la sola annualità 2001 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 c.4 è prorogato al 31 maggio 2001, ed è altresì prorogato al 31 maggio 2001 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art.28c.7.
5. La previsione di cui all'articolo 3 comma 2 è da intendersi che relativamente ai concessionari di spazi di sosta riservata per alberghi i medesimi saranno tenuti al versamento del COSAP per l'anno 2001 in ragione del solo periodo che andrà dalla data di efficacia della concessione al 31 dicembre 2001. Nell'eventualità che tali concessionari abbiano versato nel corso di detta annualità un importo COSAP superiore al dovuto saranno tenuti per l'annualità 2002 al versamento della sola differenza. Le nuove concessioni rilasciate dal 1 gennaio 2002 in poi sconteranno il COSAP per l'intera annualità solare.
6. Il termine di versamento del Canone già stabilito dall'art. 28 c. 4 al 30 aprile slitta per la sola annualità 2003 al 31 maggio.

Art. 35
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, la Direzione Risorse Finanziarie e sulla rete civica.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.